

## AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), c.d.

*Authority* delle *TLC*, è un'autorità indipendente, istituita dalla legge Maccanico 31 luglio 1997, n.249. Al pari delle altre autorità previste dall'ordinamento italiano, l'Agcom risponde del proprio operato direttamente al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti.

L'Agcom, che opera in piena autonomia ed indipendenza, è prima di tutto un'autorità di garanzia: la legge istitutiva del 1997 affida ad essa il duplice compito di garantire la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. Essa è un'autorità "convergente": il legislatore ha infatti inteso attribuire ad un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e dell'editoria. La sua sede principale è a Napoli, mentre a Roma c'è una sede operativa.

Gli organi dell'Autorità sono: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti ed il Consiglio. Ogni Commissione è organo collegiale costituito dal Presidente dell'Autorità e da due commissari; il Consiglio è composto dal Presidente e dai quattro commissari.

Il modello adottato dall'Autorità rappresenta quasi un'eccezione nel panorama internazionale ed è guardato oggi con crescente interesse da molti Paesi. Va detto, peraltro, che il regolamento n.1211 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo ha istituito l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, il *Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)*. Si tratta del regolamento che ha completato il pacchetto delle riforme di fine 2009 delle direttive comunitarie (2009/136/CE e 2009/140/CE, del 25 novembre 2009). La missione del *BEREC* è quella di contribuire «allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare

un'applicazione coerente del quadro normativo dell'Unione europea per le comunicazioni elettroniche».

Tornando al “modello Agcom”, esso contempla una serie di garanzie riguardanti sia gli operatori che gli utenti. In particolare, gli operatori sono garantiti attraverso: l'attuazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, con le attività di regolamentazione e vigilanza e di risoluzione delle controversie; la razionalizzazione delle risorse nel settore dell'audiovisivo; l'applicazione della normativa *antitrust* nelle comunicazioni e la verifica di eventuali posizioni dominanti; la gestione del Registro unico degli operatori di comunicazione (Roc); la tutela del diritto d'autore nel settore informatico ed audiovisivo. Gli utenti sono invece tutelati mediante: la vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, compresa la pubblicità; la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti; la disciplina del servizio universale e la predisposizione di norme a salvaguardia delle categorie disagiate; la tutela del pluralismo sociale, politico ed economico nel settore della radiotelevisione.

Lo sviluppo del sistema delle comunicazioni non può avvenire a danno dei cittadini, che, per primi, devono poter beneficiare delle accresciute possibilità offerte dalla concorrenza. L'Agcom vigila affinché i diritti degli utenti siano pienamente garantiti.

Compito dell'Autorità è, però, soprattutto, quello di assicurare la prestazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti.

In materia di pubblicità e di *par condicio* elettorale, l'Autorità ha provveduto a emanare i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge. La disciplina della pubblicità messa a punto dall'Agcom realizza un giusto equilibrio fra le esigenze degli operatori e quelle degli utenti e ha recepito, interpretandole, alcune disposizioni normative – quali quelle relative ai programmi destinati ai minori – spesso applicate in modo discrezionale dalle emittenti.

Le violazioni sono punite con sanzioni pecuniarie comminate dall'Autorità.

In virtù della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione, il Regolamento concernente l'organizzazione ed

il funzionamento dell'Autorità definisce, all'articolo 12, la struttura amministrativa dell'Autorità, al vertice della quale è collocato il Segretario generale, il cui ruolo costituisce lo "snodo" giuridico ed istituzionale tra l'operato delle unità organizzative e le funzioni di indirizzo e di controllo del Presidente e degli organi collegiali (il Presidente, come detto all'inizio, è a capo degli organi collegiali e quindi, presiedendo sia la Commissione per le infrastrutture e le reti sia la Commissione per i servizi e i prodotti, è in grado di fungere da "cerniera" tra di esse).

Il Segretario generale risponde, infatti, agli organi dell'Autorità del complessivo funzionamento, del rendimento e dell'efficienza delle strutture, curando la programmazione, la pianificazione ed il controllo strategico, tenuto conto delle priorità e degli indirizzi stabiliti dagli organi collegiali. Nel Segretariato generale sono incardinate le funzioni relative alle relazioni internazionali e comunitarie ed alla comunicazione. Al fine di favorire un maggior raccordo con la struttura, a beneficio delle attività del Presidente e dei Commissari, opera, in sinergia con il Segretariato generale, il Gabinetto dell'Autorità.

Sono organi funzionali dell'Autorità i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) che, nel rispetto del principio costituzionale del decentramento territoriale, assicurano lo svolgimento dei compiti di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni di rilevanza locale. I Co.re.com., che nel disegno della legge 249/97 sostituiscono i preesistenti Comitati regionali radiotelevisivi, sono composti di norma da cinque membri, esperti nel campo delle comunicazioni. Sono finanziati dalle Regioni, per l'esercizio di compiti legati a specifiche esigenze regionali, e dall'Autorità per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni delegate. Queste ultime devono essere svolte nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Agcom.

La legge n. 249 del 1997 istituisce inoltre, presso l'Autorità, il Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) che, in piena autonomia, esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento, al Governo per la tutela dei diritti dei cittadini in materia di comunicazione (9).

Il 19 aprile 2007 l'Autorità ha approvato il nuovo Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 173/07/CONS), applicabile alle procedure avviate a partire dal 24 giugno 2007.

Come detto in precedenza, l'authority nasce nel 1997 per occuparsi della promozione e liberalizzazione delle telecomunicazioni e degli audiovisivi, in sostituzione del garante per l'editoria. Ha poteri di regolamentazione, di monitoraggio e sanzionatori. Opera in collaborazione con le altre autorità europee di settore.

### **Dal Garante per l'editoria all'Agcom**

La legge 5 agosto 1981 n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) istituisce una nuova figura nel contesto delle autorità indipendenti: il «Garante l'editoria». L'organismo è inteso come "garante dell'attuazione della legge", quindi assume la funzione di autorità regolamentativa dell'intero settore dell'informazione massmediale. Il Garante vigila affinché non si verifichino concentrazioni d'impresa e quindi non emergano soggetti in posizione dominante sul mercato. È nominato d'intesa dai presidenti della Camera e del Senato tra i magistrati appartenenti alle giurisdizioni di grado più elevato e dura in carica cinque anni. Riferisce al Parlamento semestralmente.

La legge 6 agosto 1990 n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato («Legge Mammi») riscrive le regole del sistema radiotelevisivo italiano e stabilisce che anche detto settore debba essere sottoposto alla vigilanza di un'autorità indipendente. Il Garante per l'editoria diventa «Garante per la radiodiffusione e l'editoria». Il nuovo Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata dai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, congiuntamente. Dura in carica tre anni[1] e riferisce annualmente al Parlamento. L'ufficio non è più riservato ai magistrati di alto rango, ma può essere ricoperto anche da professori universitari o da professionisti di comprovata esperienza e di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.

### **I presidenti Agcom nella storia**

Mario Sinopoli (1981-1987)

Giuseppe Santaniello (1987-1996)

Francesco Paolo Casavola (1996-1997)

Enzo Cheli (1998-2005)

Corrado Calabrò (2005-2012)

Angelo Marcello Cardani (2012- )

Come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche quest'Autorità presenta una relazione annuale al Parlamento.

All'Autorità sono stati di recente affidati i compiti inizialmente assegnati all'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, ente soppresso dal decreto "Salva Italia".